

Sentenza n. 2010/2010

Repert. 2010/2010



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LECCE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta n. 2010/2010

Oggetto: responsabilità professionale

VERTENTE

TRA

(SOCIETA' S.p.A. (SOCIETA' S.p.A.)), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rampino GIUSEPPE per mandato a margine dell'atto di citazione;

- ATTORI

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, rappresentata e difesa dall'avv. [nome] per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA

Conclusioni delle parti

Parte attrice ha chiesto che il Tribunale voglia:

- Accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la responsabilità dell'Asl Lecce 1 nella causazione del decesso di [nome];
- Condannare, per l'effetto, la convenuta a risarcire agli attori i danni tutti subiti e subendi per i fatti di cui in premessa e ciò sia nella loro qualità di eredi di [nome], e pertanto in favore della sig.ra [nome] della somma di euro [importo], ed euro [importo] in favore di [nome] o in quella diversa, maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa;



Stante tutto quanto sopra, la somma complessivamente riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance non patrimoniale è pari: a euro 33.000 iure hereditario; a euro 100.000 e a euro 100.000 rispettivamente in favore di Antonio e [redacted]; il tutto oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata.

Le spese del presente giudizio, liquidate ex dm 55/2014 in ragione del valore e della complessità della controversia, seguono la soccombenza. Le spese delle ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

PQM

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui al procedimento n. 10000773/2010, così dispone:

- dichiara l'ASL di Lecce responsabile per il danno da perdita di chance subito da [redacted] e [redacted];
- condanna l'ASL di Lecce al risarcimento del danno in favore di [redacted] e Cagnazzo Adolfo liquidato per come segue: euro [redacted] in favore di entrambi gli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance non patrimoniale iure hereditario; euro [redacted] in favore di [redacted] a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance non patrimoniale iure proprio; euro [redacted] in favore di [redacted] a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance non patrimoniale iure proprio; il tutto oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata;
- condanna l'ASL di Lecce al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro [redacted] di cui euro [redacted] per spese ed euro [redacted] per compenso professionale, oltre iva e accessori di legge e con distrazione in favore del difensore anticipatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu;
- rigetta ogni altra domanda.

Lecce, 29/09/2022

Il Giudice

[redacted]

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa [redacted]

